

È giusto escludere dalla gara l'impresa che nell'offerta tecnica fa trapelare elementi economici

L'Anac legittima la decisione di una Pa che ha escluso l'impresa che nel cronoprogramma ha "svelato" l'anticipo sulla consegna dell'opera
di Massimo Frontera

24 agosto 2018 - Il cronoprogramma troppo dettagliato può costare all'impresa l'esclusione dalla gara. Sul tema della commistione di elementi economici ed elementi tecnici all'interno dell'offerta di gara, l'Anac ha scelto una linea a favore di una netta separazione delle due componenti. La motivazione si legge nel parere di precontenzioso n.153 approvato dal consiglio dell'Autorità con la delibera n.711/2018.

Il caso riguarda un appalto da aggiudicare in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. Nella busta contenente l'offerta tecnica, una delle imprese concorrenti - che è stata esclusa dalla gara - ha inserito un cronoprogramma dal quale la commissione di gara ha potuto desumere con facilità la durata complessiva dell'appalto e - di conseguenza - ha potuto constatare anche l'anticipo sulla consegna proposto dall'impresa, elemento che attiene invece all'offerta economica e al relativo punteggio di gara. In questo modo - ha sostenuto la stazione appaltante - la commissione di gara viene indebitamente condizionata nella valutazione dell'offerta tecnica. Da qui la decisione di escludere l'impresa, con la decisione di interpellare l'Anac.

Preliminarmente l'Anac (richiamandosi a pronunce di Tar e Consiglio di Stato), ricorda che il divieto di commistione di elementi tecnici ed economici «non va inteso in senso assoluto» e che l'applicazione di tale divieto «deve quindi essere effettuata in concreto e non in astratto, con riguardo alla conclusione degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che devono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente alla commissione di gara di apprezzare "prima del tempo" la consistenza e la convenienza di tale offerta».

Quanto al cronoprogramma, l'Autorità ricorda (sempre richiamandosi alla giurisprudenza), che «è stato inoltre chiarito che, ove pure si ammettesse che il fattore tempo non rientri a pieno titolo per sua natura negli elementi afferenti l'offerta economica, riconoscendo ad esso un valore qualitativo connesso all'apprezzamento del modello organizzativo proposto (riferito al processo di lavoro e non alla durata dell'appalto) pur sempre tale fattore è un fattore automatico ed in quanto tale deve essere conosciuto esclusivamente al momento della valutazione degli elementi dell'offerta economica, a tutela del principio di segretezza dell'offerta economica».

Nel caso specifico, la tabella inclusa dall'impresa, era molto eloquente perché scandiva tutte le 11 fasi temporali dell'appalto, con indicazione, per ciascuna lavorazione, dei giorni di lavoro. La tabella riportava poi le date di inizio e fine lavoro, e - infine - il calcolo complessivo dei giorni, che nel caso specifico, erano indicati in 340, consentendo facilmente di dedurre l'anticipo di consegna dei lavori rispetto ai 400 giorni indicati nel bando.

Non solo. L'Anac ricorda che nei documenti di gara la stazione appaltante aveva chiaramente raccomandato di tenere separate le informazioni che attengono ai due elementi dell'offerta.

Il verdetto finale è nettamente a favore dell'amministrazione che ha escluso l'impresa. «è conforme alla normativa di settore - scrive l'Anac - l'operato della stazione appaltante che ha escluso l'impresa dalla gara per aver inserito la riduzione temporale nella busta relativa all'offerta tecnica».